



COMUNE DI STRIANO
(Città Metropolitana di Napoli)
UFFICIO TECNICO – SERVIZIO URBANISTICA

PRT.G. 0005494/2025 del 09/04/2026

[RIF.- PROT. 16031/2025E]

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 07/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Visto il Decreto Sindacale n. 06 del 16/02/2026, di nomina di E.Q. relativa al Servizio Urbanistica e Territorio, con attribuzione dei relativi compiti gestionali nelle materie di competenza, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;

Dato atto che non ricorre alcuna ipotesi di conflitto di interessi, sia per il titolare di E.Q. che per l'istruttore, in attuazione dell'Art. 6 della Legge 241/1990 e dell'Art. 6, commi 2 e 7 del DPR 62/2013;

Ai sensi dell'Art. 13, comma 1 del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 301/2002;

Visto il D. Lgs n. 69/2013 convertito in Legge 98/2013;

Vista la domanda di permesso di costruire, SUED_PDC-00033-2025, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della Legge Regionale Campania n. 13/2022 e Art. 20 NTA del PUC vigente, in Via Le Vecchie I[^], per intervento di ristrutturazione edilizia con incremento volumetrico nei limiti del 20% della volumetria esistente, di un fabbricato residenziale, presentata in data 22/10/2025, Prt.G. 0016031/2025E, dalla Sig. _____ nata a Pompei (NA) il _____ C.F. _____

_____ domiciliata per la carica presso la sede legale, in qualità di Amministratore Unico della società _____ con sede a Poggiomarino (NA) in Via _____

Codice Fiscale e P. IVA n. _____ con allegato progetto redatto dall'Arch. _____

_____, C.F. _____, con studio a Castellammare Di Stabia (NA) in Via _____

n. 87, con cui si prevede la edificazione nel territorio comunale in Via Le Vecchie I[^], delle seguenti opere:

“INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON INCREMENTO VOLUMETRICO NEI LIMITI DEL 20% DELLA VOLUMETRIA ESISTENTE, AI SENSI DELLA L.R. CAMPANIA N. 13/2022 E ART. 20 N.T.A. DEL P.U.C. VIGENTE, DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE AL

PIANO PRIMO E LOCALE CARAGE/CANTINATO AL PIANO TERRA”, censito in Catasto Fabbricati del Comune di Striano al Foglio 5 – P.lla ‘

Viste le Leggi 17/8/1942 n. 1150, L. 6/8/1967 n. 765, L. 2/2/1974 n. 64, L. 28/1/1977 n. 10, L. 28/2/1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento Edilizio approvato con Delibera del Consiglio Comunale N. 07 del 28/02/2022;

Visto il Piano Urbanistico Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 18/10/2022;

Viste le restanti disposizioni di legge, nazionali e regionali, i regolamenti e i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione, nonché dei beni paesistici ambientali e monumentali;

Vista la Legge 9/1/1989 n. 13, come modificata dalla Legge 27/2/1989 n. 62 ed il D.M. 14/6/1989 n. 236, la Legge 30/3/1971 n. 118, il D.P.R. 27/7/1996 n. 503 e la Legge-quadro 5/2/1992 n. 104 sul superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche;

Visto il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, regolamento di attuazione delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici;

Visto il D.P.C.M. 1/3/1991 e la legge-quadro 26/10/1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico;

Visto il Nuovo Codice della Strada, Legge 25 novembre 2024 n. 177;

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 integrato e corretto con Legge 11 settembre 2020 n. 120;

Visto l’art. 4 del D.L. 5/10/1993 n. 398, convertito, con modifiche, dalla legge 4/12/1993 n. 493, così come sostituito dall’art.2, comma 60, della legge 23/12/1996 n. 662 e successive modifiche;

Vista la nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, Prot. 1989 del 26/02/2014;

Considerato che, in base alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, la destinazione d’uso compatibile per la progettata opera è la seguente: RESIDENZIALE;

Vista la Delibera di G.C. n. 140 del 28/10/2022 avente oggetto: Aggiornamento del contributo di costruzione commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;

Dato atto che ai fini del presente permesso di costruire, il richiedente ha assolto agli obblighi di cui all’art. 3 della legge 28/1/1977 n. 10 mediante:

1) versamento della somma di EURO 741,23 quale contributo relativo agli oneri di urbanizzazione (ricevuta PagoPA del 13/03/2026, n. 03000000000975722, intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Striano);

2) versamento della somma di EURO 2.354,58 quale contributo relativo al costo di costruzione (ricevuta PagoPA del 16/03/2026, n. 03000000000975924, intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Striano);

Visto l'art. 6, commi 2 e 3, della legge 15/5/1997 n. 127;

RILASCIA

Alla Sig. _____, nata a Pompei (NA) il _____ 5, C.F. _____, domiciliata per la carica presso la sede legale, in qualità di Amministratore Unico della società "GHEOS S.R.L." con sede a Poggiomarino (NA) in Via _____ - Codice Fiscale e P. IVA n. _____ il presente

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 07/2026

per la realizzazione delle opere e dei lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia e di urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti dei terzi.

Di provvedere alla pubblicazione, nel rispetto del GDPR (Regolamento UE 2016/679), del presente permesso di costruire nel portale istituzionale, all'albo pretorio on line e nella sezione amministrazione trasparente, nel rispetto del D. Lgs. 33/2013;

L'inizio lavori, da comunicare al Comune, dovrà avvenire entro un anno dalla data del rilascio del presente permesso di costruire, pena la decadenza del permesso stesso;

L'inizio lavori è subordinato alla comunicazione del nominativo dell'Impresa esecutrice e del Direttore dei lavori nonché alla presentazione del certificato di regolarità contributiva dell'Impresa esecutrice;

L'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica per le opere strutturali in cemento, acciaio o legno che siano, in conformità alle norme in materia regionali e statali.

L'inizio dei lavori, infine, è subordinato alla predisposizione degli atti in materia di sicurezza, come previsto dalla Legge 81/08.

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni dall'inizio lavori, se non ultimati nel termine stabilito dovrà essere richiesto un nuovo permesso di costruire per la parte non ultimata.

STRIANO, 09/04/2026

Il Tecnico Istruttore
Geom. Alfonso MIGLIARO

Il Responsabile Del Servizio
Arch. Vittorio CELENTANO



PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 2) In corso d'opera potranno apportarsi solo quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'Art. 15 della Legge 28/2/1985 n. 47, che, comunque, dovranno essere autorizzate prima dell'ultimazione dei lavori. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle Leggi 1/6/1939 n. 1089 e 29/6/1939 n. 1497 ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'Art. 31 lett.c) della Legge 5/8/1978 n. 457, dovranno essere preventivamente concesse dal Comune.
- 3) Dovranno essere osservate le norme e le disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla Legge 5/11/1971 n. 1086; al D.M. 14/2/1992; al D.M. 9/1/1996 ed alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15/10/1996, n. 252 AA.GG./S.T.C. nonché al D.P.R. 22/4/1994, n. 425.
- 4) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare del permesso di costruire, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e, ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibito il permesso di costruire e le autorizzazioni di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
- 5) Per gli allacci alle reti pubbliche delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali.
- 6) Il Concessionario, il Direttore dei lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire, ai sensi dell'Art. 6 della Legge 28/2/1985 n. 47. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
- 7) È fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:
 - a) al D.M. 16/5/1987 n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione", nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi;
 - b) al D.M. 29/11/1987 recante "Norme tecniche per la progettazione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
 - c) alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla Legge 27 febbraio 1989, n. 62 e al D.M. 14 giugno 1989 n. 236 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché alla legge-quadro 5 febbraio 1992 n. 104;
 - d) al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento di attuazione delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
 - e) al D.P.C.M. 1/3/1991 recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e alla legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
 - f) al D.lgs. 15/8/1991, n. 277, il quale prescrive per l'interessato richiedente il permesso di costruire (datore di lavoro) che nel caso si debba demolire o rimuovere l'amianto presente nelle strutture dell'edificio esistente sul quale si interviene con il presente permesso di costruire, si dovrà predisporre e trasmettere all'Ente Sanitario competente, il piano di lavoro per la bonifica dell'amianto stesso ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 277/1991 e delle ulteriori norme specifiche aventi attinenza in materia.
- 8) nel caso in cui l'intervento oggetto della presente autorizzazione preveda attività di scavo è fatto obbligo comunicare alla "Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, Via Villa dei Misteri-Pompei", con congruo anticipo, l'inizio delle stesse attività, affinché esse possano essere seguite da personale tecnico scientifico.

STRIANO 09/04/2026

Il Responsabile Del Servizio
Arch. Vittorio CELENTANO

[^c
- Rif. SUED_PDC-00033-2025]

